

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

690° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	19
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	»	22
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	23
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	28
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	33

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	35
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	<i>Pag.</i>	45
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	46
Infanzia.....	»	50

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

**290<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
LUBRANO DI RICCO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Su proposta del PRESIDENTE si delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di anticipare l'esame delle questioni relative alla possibilità di sottoporre ad ispezione personale un senatore.

### *SEGUITO DELL'ESAME DI QUESTIONI RELATIVE ALLA POSSIBILITÀ DI SOTTOPORRE AD ISPEZIONE PERSONALE UN SENATORE*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 12 dicembre 2000.

Il Presidente LUBRANO DI RICCO riassume i termini della questione, sollevata dal senatore Dolazza con missiva del 6 novembre scorso, circa la legittimità o meno della prassi invalsa in alcuni aeroporti, ed in particolare in quelli milanesi, di sottoporre ad ispezione personale i parlamentari, pur se qualificatisi come tali, in occasione dell'imbarco sugli aeromobili. Ricorda in proposito che, ai fini della discussione, occorre tener presenti i principi posti dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, a tutela dei parlamentari, nonché le esigenze nella sicurezza dei trasporti che pure debbono essere garantite, compatibilmente con la citata tutela costituzionale.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, FASSONE, BRUNI e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame, nonché l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

**629<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3236) Norme in materia di conflitti di interesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

**(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo**

**(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente VILLONE avverte che il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/11 risulta precluso dalle precedenti votazioni.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara quindi il proprio voto favorevole sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/12 ritenendo eccessive le sanzioni previste nell'ultimo periodo del comma 4 del nuovo testo dell'articolo 5 proposto dalla relatrice.

Si associa a queste considerazioni il senatore SCHIFANI, che considera eccessiva la sanzione rispetto all'illecito previsto. Una sanzione di tale gravità potrebbe essere comminata solo nel caso di reiterate violazioni. Nel complesso, ribadisce il suo giudizio negativo sull'impianto sanzionatorio proposto dalla relatrice.

Il senatore BESOSTRI dichiara invece il proprio voto contrario sul subemendamento, osservando che le sanzioni devono avere un effetto de-

terrente. Dichiara comunque il suo apprezzamento per la scelta della relatrice di fare riferimento al fatturato anziché al patrimonio dell'interessato analogamente a quanto previsto dalla legge *antitrust*, e preannuncia la sua intenzione di presentare, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, puntuali proposte emendative per graduare ulteriormente le sanzioni nel tempo e nella loro entità.

Apprezza questo intendimento il senatore SCHIFANI, mentre il senatore PASTORE richiama l'attenzione sugli effetti dannosi, sul patrimonio di terzi incolpevoli, della sanzione prevista dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 nel testo proposto dalla relatrice.

Con riferimento a questa disposizione il senatore D'ONOFRIO osserva che si tratta di una sanzione chiaramente irragionevole, che colpisce attività economicamente modeste, espressamente ritenute non rilevanti.

Il senatore SCHIFANI chiede quindi di sospendere l'esame del provvedimento per poter avere la possibilità di valutare più compiutamente il nuovo testo dell'articolo 5 come modificato dall'approvazione dei subemendamenti. Si associano a questa richiesta i senatori MAGNALBÒ e TIRELLI.

La relatrice DENTAMARO ribadisce invece il proprio parere contrario sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/12.

Il senatore BESOSTRI fa quindi proprio e ritira il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/13.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **630<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per gli affari esteri Danieli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3236) Norme in materia di conflitti di interesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

**(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo**

**(4465) CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE annuncia che la relatrice Dentamaro ha elaborato un ulteriore testo coordinato dell'articolo 5 secondo le modifiche già approvate in riferimento all'emendamento sostitutivo 5.500 (nuovo testo).

Il senatore PASTORE, considerando l'insieme delle modifiche apportate sinora all'articolo 5, segnala l'opportunità di omettere, nel comma 1, la specificazione «private» concernente le attività imprenditoriali e segnala alcune questioni di coordinamento nel testo del comma 3. Aggiunge che la sanzione della revoca delle concessioni, prevista nel testo della relatrice sarebbe cumulabile a quella, già severa, di natura pecuniaria.

Il senatore SCHIFANI segnala che con il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/9 sarebbe introdotta la necessaria gradualità nella sanzione revocatoria, analogamente a quanto già convenuto per le sanzioni pecuniarie.

Anche il senatore D'ONOFRIO conviene sull'opportunità di non specificare la natura delle attività imprenditoriali di cui al comma 1 e, quanto al comma 3 del testo attuale, sostiene che la sanzione revocatoria delle concessioni colpisce l'impresa per un fatto non proprio, mentre sarebbe più opportuno e pertinente una sanzione individuale che ad esempio escluda il responsabile dell'illecito dall'esercizio delle proprie prerogative nell'impresa in questione.

Secondo il presidente VILLONE una simile sanzione sarebbe di non agevole definizione normativa.

Il senatore PELLICINI afferma che una sanzione che abbia l'effetto di coinvolgere direttamente enti collettivi dovrebbe tener conto della distinzione tra società di persone e società di capitali, anche perché in quest'ultimo caso la stessa società potrebbe intraprendere un'azione di danno verso il socio responsabile dell'illecito amministrativo.

Secondo la senatrice PASQUALI il testo in esame risulta migliorato dai subemendamenti già accolti ma ne risulta ancor meno giustificata la sanzione revocatoria.

Il senatore PREIONI, premesso che ciascun cittadino potrebbe avere interessi propri in conflitto potenziale con gli interessi pubblici, suggerisce di qualificare le attività imprenditoriali di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, escludendo comunque quelle di cui all'articolo 2083, corrispondenti alla piccola impresa.

Il presidente VILLONE osserva in proposito che l'articolo 5 si riferisce proprio alle attività economiche meno rilevanti, prevedendo un regime semplificato nei confronti della disciplina generale.

Concorda la relatrice DENTAMARO, precisando che per le attività non rilevanti non si impone la dismissione ma solo la separazione gestionale, peraltro in forme che possono essere anche concordate con l'Autorità garante. Quanto alla formulazione dell'attuale comma 3, accoglie le indicazioni del senatore Pastore, mentre riguardo alla sanzione revocatoria ritiene di potervi rinunciare, pur rammentando che essa proviene dal testo della Camera dei deputati ma che nel contesto attuale si cumulerebbe a una sanzione pecuniaria già severa.

Il senatore MAGNALBÒ sottolinea ancora la misura eccessiva delle sanzioni pecuniarie previste dalla relatrice e considera preferibile un riferimento all'imposta relativa all'esercizio precedente, piuttosto che al fatturato.

Dopo un'ulteriore segnalazione di coordinamento del senatore D'Onofrio, la relatrice DENTAMARO illustra un testo complessivamente riformulato dell'articolo 5 (emendamento 5.500 nuova formulazione).

Il senatore MAGNALBÒ ritira il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/2, precedentemente accantonato, mentre vengono meno i subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/12 e 5.500 (nuovo testo)/9 considerata la nuova proposta avanzata dalla relatrice.

Sull'emendamento 5.500 (nuova formulazione), il senatore SCHIFANI pronuncia una dichiarazione di voto contrario motivata in ragione della misura ancora eccessiva delle sanzioni pecuniarie, pur riconoscendo che per tutti gli altri aspetti il testo è stato notevolmente migliorato, accogliendo in particolare le indicazioni di garanzia formulate dall'opposizione.

Nello stesso senso si pronuncia la senatrice PASQUALI.

L'emendamento 5.500 (nuova formulazione), posto ai voti, è accolto dalla Commissione. Restano preclusi o assorbiti gli emendamenti da 5.2 a 5.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

L'emendamento 6.100, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il presidente VILLONE interviene quindi sul subemendamento 6.500/5 che sopprime un periodo che giudica superfluo, non incidendo in modo sostanziale sulla disciplina contenuta nella relativo disposizione.

Il subemendamento 6.500/5, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 6.500/2. Anche il senatore SCHIFANI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento, osservando che occorrerebbe elaborare una procedura più articolata per la combinazione delle sanzioni previste dalla disposizione in esame.

Il senatore PELLICINI osserva che la previsione che il subemendamento intende sopprimere autorizza l'Autorità garante a svolgere un'impropria attività inquirente. Occorre dunque a suo avviso fissare precise garanzie a tutela degli interessati ed evitare il ricorso a procedure che appaiono il frutto di un atteggiamento ingiustificatamente sospettoso verso l'attività politica.

Il presidente VILLONE osserva che gli interventi hanno evidenziato la opportunità di trovare una soluzione procedimentale più articolata, mentre la relatrice DENTAMARO ricorda che il subemendamento 13.500/1 prevede che sia adottato un apposito regolamento che dovrà stabilire le modalità che garantiscano agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione dei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni, previste dal provvedimento in esame, di competenza dell'Autorità garante.

Il senatore PELLICINI ritiene che occorrerebbe fare un espresso rinvio alle norme che regolano il procedimento penale, mentre il senatore SCHIFANI ritiene che possa essere riproposta la procedura prevista dal comma 3 della nuova formulazione dell'articolo 5 appena approvato.

Il presidente VILLONE ritiene meritevole di riflessione quest'ultima proposta mentre la relatrice DENTAMARO osserva che le fattispecie previste nella normativa in esame sono chiaramente diverse da quelle disciplinate nell'articolo 5 del testo proposto.

Il senatore PASTORE rileva la imperfetta formulazione del comma 4 dell'articolo 6 che disciplina, a suo avviso, in modo disordinato il procedimento di comminazione di rilevanti sanzioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(838) MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

*(1170) LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero*

*(1200) MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

*(1962) COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine*

*(2222) MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica*

*(4010) LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

*(4157) DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede con l'esame degli emendamenti presentati all'ulteriore schema di testo unificato proposto dal relatore.

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 6.100 con il quale si chiarisce che si considerano europei tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa, nonché la Repubblica federale di Jugoslavia.

La senatrice PASQUALI, ricordato il contenuto dell'emendamento 6.4, illustra gli emendamenti 8.100, 11.100 e 13.100 che mirano a eliminare la possibilità di articolare in più ripartizioni geografiche la circoscrizione Estero, la cui unitarietà è fissata con chiarezza dall'articolo 48 della Costituzione.

Prende quindi la parola la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, per illustrare l'emendamento 22.100, con il quale si chiarisce che l'iscrizione all'AIRE è un requisito indispensabile per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali.

Ad una richiesta del senatore D'ONOFRIO, la RELATRICE replica chiarendo che questa previsione mira a precisare che, in sede di prima applicazione della disciplina, vengono inseriti nelle liste elettorali i cittadini iscritti all'AIRE.

I senatori SCHIFANI e PIANETTA chiedono quindi chiarimenti sull'attendibilità dei dati contenuti nell'AIRE.

Al quesito risponde il sottosegretario DANIELI, il quale fornisce dati dettagliati ricordando le modalità con cui sono costruite, rispettivamente, le anagrafi consolari e l'AIRE. Si tratta di modalità solo in parte coincidenti.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO il quale, preso atto della consistente differenza tra i dati delle anagrafi consolari e quelli riportati dall'AIRE, chiede quali siano i tempi necessari per poter disporre di un'anagrafe unica, affidabile, sulla base della quale ripartire, eventualmente, in più aree geografiche la circoscrizione Estero.

Il sottosegretario DANIELI ricorda che la sostanziale ragione delle differenze tra le due anagrafi risiede nel meccanismo di elaborazione delle medesime. In proposito ricorda che l'amministrazione degli Affari esteri ha proceduto ad un aggiornamento periodico delle anagrafi consolari, accompagnato da un'intensa campagna informativa che ha permesso la emersione e la conseguente regolarizzazione di molte posizioni. Da maggio dello scorso anno è stato avviato un confronto tra i dati dell'Anagrafe consolare e quelli dell'AIRE; i relativi dati sono stati inviati, dal Ministero dell'interno, alle amministrazioni comunali che, tuttavia, stanno procedendo con diversa efficienza. Spetta infatti ai comuni verificare la effettiva residenza all'estero di molti concittadini che risultano residenti sul territorio nazionale.

Ad un'ulteriore richiesta di chiarimento del senatore D'ONOFRIO, il sottosegretario DANIELI replica ricordando che la legislazione vigente prevede che per essere iscritti all'AIRE occorre dimostrare la residenza all'estero per un certo periodo di tempo.

Prende quindi la parola la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, che corregge l'emendamento 22.100, riformulandolo in un nuovo testo.

Il senatore MANTICA dichiara di condividere il contenuto di questo emendamento, tuttavia rileva che le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo fanno sorgere dubbi e perplessità sulla veridicità ed attendibilità dell'AIRE cui l'emendamento fa riferimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente VILLONE avverte che oltre l'ordinaria programmazione, sarà convocata una seduta notturna martedì 6 febbraio alle ore 20,30 per completare l'esame dei disegni di legge n. 3236 e connessi

(conflitto di interesse), alla luce dei tempi fissati dalla conferenza dei Capigruppo per la discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236****Art. 5.****5.500** (Nuova formulazione)

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.***(Criteri di esercizio delle attività economiche)*

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali.

2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato. Per l'adozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con l'Autorità garante. Le stesse misure sono comunicate entro i cinque giorni successivi all'Autorità medesima, che può prescrivere altre misure.

3. In caso di presunta violazione del comma 2, l'Autorità garante notifica all'interessato e alle imprese in relazione alle quali si è verificata la violazione l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione. Decorso tale termine l'Autorità garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza.

4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti».

---

**Art. 6.**

**6.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.500/5**

ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

*All'emendamento 6.500, al comma 3, dopo le parole: «enti pubblici», sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.*

---

**6.500/2**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

---

**6.500/3**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il quarto periodo.*

---

**6.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

*(Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)*

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a

qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l'accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l'applicazione da parte dell'Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4».

---

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 e 4157**

**Art. 6.**

**6.3**

MIGONE, CORRAO

**6.4**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.101**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e Africa del Nord (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto)».*

---

**6.102**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «esclusi i paesi di cui alla lettera c)».*

---

**6.100**

BESOSTRI

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. L'Europa di cui alla lettera c) del presente comma, comprende i paesi membri del Consiglio d'Europa al 31 gennaio 2001 e la Repubblica federale di Jugoslavia.».

---

**Art. 8.****8.100**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nella relativa ripartizione» con le seguenti: «nella circoscrizione Estero».*

---

**8.101**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Sopprimere il comma 4.*

---

**Art. 11.****11.100**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti».*

---

**Art. 13.****13.100**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica».*

---

**Art. 22.**

**22.100** (Nuovo testo)

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) per il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 1, e per la determinazione del numero dei cittadini residenti nelle ripartizioni, di cui all'articolo 6, comma 2, si fa riferimento ai cittadini iscritti nell'AIRE».

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

696<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

### IN SEDE DELIBERANTE

**(4563-B) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il presidente PINTO, dopo aver constatato che non vi sono richieste di parola, dichiara chiusa la discussione generale.

Replicano il Relatore e il Rappresentante del Governo.

Il relatore FASSONE, dopo aver dato conto del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario CORLEONE esprime, a sua volta, soddisfazione per il consenso diffuso e generalizzato che ha registrato il disegno di legge e sottolinea l'esigenza che la disciplina disposta in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 22 del disegno di legge, che rappresenta un aspetto di estrema innovazione, sia l'occasione per una celere messa a regime della materia.

Si passa all'esame degli articoli.

Il PRESIDENTE avverte che saranno posti in votazione solo gli articoli modificati dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Constatata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 2, posto in votazione è approvato, senza discussione.

Con separate votazioni, senza discussione, sono poi, approvati gli articoli 6, 8 e 9.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 14 sono stati presentati gli emendamenti 14.1 e 14.2 e che i rispettivi presentatori hanno rinunciato all'illustrazione.

Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 14.1 e 14.2 sono dichiarati decaduti.

L'articolo 14, messo in votazione, è poi approvato.

Con separate votazioni e senza discussione sono approvati gli articoli 19, 20, 21 e 22.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore CENTARO annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia: infatti anche se le esigenze sottese al provvedimento risultano pienamente condivisibili, permangono peraltro irrisolte le questioni concernenti le strutture amministrative di cui avranno bisogno i futuri mille magistrati che entreranno in servizio.

Il senatore PREIONI annuncia l'astensione del gruppo Lega Forza Nord Padania, ricollegandosi alle osservazioni critiche già avanzate al disegno di legge nel corso della discussione.

I senatori, RUSSO, CASTELLANI, PETTINATO e MAZZUCA POGGIOLINI annunciano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

Il senatore MILIO annuncia il voto contrario.

Messo in votazione, è poi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4563-B****Art. 14.****14.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Alla fine aggiungere i seguenti ulteriori commi:*

«La copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma seguente nella pianta organica degli uffici del Tribunale di Bolzano e delle sue sezioni distaccate e degli uffici della sezione distaccata di Bolzano della Corte d'Appello di Trento avviene mediante due concorsi speciali banditi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi sentito il Consiglio superiore della Magistratura entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la pianta organica degli uffici di cui al precedente comma è incrementata nella misura necessaria per garantire agli uffici detti i necessari magistrati. L'incremento della pianta organica garantirà il mantenimento delle sezioni distaccate del Tribunale di Bolzano attualmente in funzione».

---

**14.2**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*All'ultimo comma, dopo le parole:* «Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di cui agli articoli 126-ter e 129-bis» *inserire le seguenti ulteriori parole:* «e 123-bis».

---

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

**343<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**BOCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

Il presidente BOCO, constatata la mancanza del numero legale, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

427<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (n. 171)**

(Parere al Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Esame. Parere favorevole)

Per la momentanea assenza del senatore Castellani, il presidente GUERZONI, con funzione di relatore, riferisce alla Commissione sulla proposta di nomina dell'avvocato Emilio Terpin a Presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina che è approvata, risultando 13 voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori: AGOSTINI, ALBERTINI, BONAVITA, BONFIETTI (in sostituzione della senatrice Sartori), CASTELLANI Pierluigi, CIMMINO, DEBENEDETTI, DE GUIDI (in sostituzione del senatore Staniscia), GUERZONI, MONTAGNA, PASQUINI, PETTINATO (in sostituzione del senatore Pieroni) e VIGEVANI.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini rimessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (n. 827)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MONTAGNA propone alla Commissione di valutare positivamente il provvedimento che consente di assicurare stabilità e certezza alle transazioni finanziarie internazionali, sottolineando altresì l'opportunità di stabilire un termine entro il quale emanare la normativa secondaria applicativa prevista dall'articolo 12 del decreto stesso.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione, che viene approvata.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 822)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato e con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il relatore VIGEVANI illustra uno schema di parere, osservando, in via generale, che il provvedimento merita una valutazione positiva, in quanto consente di chiarire questioni, prevalentemente di carattere tecnico, che non avevano trovato adeguata soluzione nell'ambito del decreto legislativo n. 47 del 2000 e che, altrimenti, potrebbero suscitare incertezze in sede interpretativa. Egli propone alla Commissione di esprimere parere favorevole, con le condizioni di seguito enunciate.

Come già rilevato in sede di espressione del parere sul Documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2001-2004, egli ritiene che l'obiettivo di favorire lo sviluppo della previdenza complementare andrebbe accompagnato da una revisione verso il basso dell'aliquota gravante sui rendimenti finanziari conseguiti dai fondi pensione, secondo le indicazioni più volte espresse in sede parlamentare e non attuate a suo tempo per esigenze di salvaguardia del gettito. In tal senso, il Governo potrebbe modificare il dettato del decreto legislativo n. 47 del 2000 riducendo significativamente, e possibilmente al 6,25 per cento, l'aliquota, attualmente stabilita nella misura dell'11 per cento, applicata ai rendimenti dei fondi pensione e del TFR. Tale riduzione appare pienamente giustificata non soltanto alla luce del richiamato obiettivo di promuovere un effettivo e consistente sviluppo della previdenza integrativa, ma anche in considerazione della necessità di compensare adeguatamente i più consistenti vincoli temporali che caratterizzano l'accantonamento del risparmio a fini previdenziali, rispetto all'investimento finanziario propriamente inteso.

Per quanto concerne l'articolo 3, appare opportuno introdurre, analogamente a quanto già disposto relativamente ai fondi comuni di investi-

mento, disposizioni dirette specificamente a disciplinare il caso di risultati negativi in presenza di scioglimento dei fondi pensione.

Relativamente al comma 1 dell'articolo 7, nel valutare con favore il correttivo previsto dallo schema di decreto, finalizzato a riportare entro l'alveo della tassazione separata le ipotesi di riscatto per pensionamento, appare opportuno introdurre analoga previsione anche nel caso in cui la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo dipenda dalla cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione del diritto alla pensione, indipendentemente dalla volontà dell'iscritto, ferma restando l'esigenza di evitare il rischio di favorire licenziamenti disposti per mere finalità elusive.

Per quanto riguarda la condizione che subordina, per i redditi da lavoro dipendente, la deducibilità dei contributi al versamento ad una forma pensionistica collettiva di un ammontare di TFR almeno pari alla metà dei contributi complessivamente versati, appare necessario introdurre precisazioni normative volte ad individuare la regola applicabile nel caso in cui non sussista un fondo pensione al quale destinare il TFR. Allo stesso modo è opportuno chiarire in quale misura tale limite operi nei confronti degli altri redditi non da lavoro dipendente. Sempre relativamente all'entità degli importi deducibili, valuti il Governo la possibilità di apportare ulteriori correzioni, in considerazione del fatto che l'attuale disciplina risulta meno favorevole per i percettori di reddito di lavoro dipendente rispetto a coloro i quali percepiscono redditi di lavoro autonomo. Infatti, soltanto per i primi il reddito rilevante ai fini della dichiarazione è assunto al netto degli oneri sociali, per cui dalla base imponibile alla quale si riferisce la deducibilità del 12 per cento vanno detratti tali oneri.

Con riferimento all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, occorre stabilire con precisione, possibilmente in 3 anni, il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria deve procedere alla riliquidazione, in modo da evitare il rischio di porre i soggetti interessati in una perdurante situazione di incertezza quanto alla misura dei tributi dovuti, sia che si tratti delle prestazioni pensionistiche che del TFR.

Con riferimento alla disciplina relativa alla misura dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto, occorre correggere le relative disposizioni prevedendo, al fine di evitare la formazione di situazioni patologiche di credito di imposta, che l'acconto sia commisurato a quanto dovuto per l'anno precedente ovvero a quanto sarà dovuto per l'anno cui si riferisce l'acconto medesimo.

Per quanto concerne la decorrenza delle nuove disposizioni di cui al decreto legislativo n. 47 del 2000, appare necessario precisare con apposita norma che il regime speciale di deroga di cui all'articolo 18, comma 8-*quater*, del decreto legislativo n. 124 del 1993, cui sono stati ammessi in via transitoria per un periodo di 8 anni con decreto del Ministro del lavoro i fondi di previdenza complementare preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, continua a trovare applicazione senza soluzione fino al compimento del suddetto periodo transitorio.

Egli propone inoltre alla Commissione di formulare ulteriori osservazioni, facendo presente che relativamente all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), appare opportuno chiarire esplicitamente, allo scopo di evitare eventuali incertezze in sede interpretativa, quale regime si applicherebbe, ai fini della deducibilità degli accantonamenti, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla costituzione in conti individuali, con particolare riferimento al personale in quiescenza. Si precisi altresì che nelle suddette fattispecie continua a trovare applicazione il previgente regime di tassazione delle prestazioni erogate dai fondi.

Quanto al comma 2 dell'articolo 5 e all'articolo 11, si segnala l'esigenza di evitare il rischio di imporre oneri gestionali eccessivi in relazione all'equalizzatore di cui si prospetta l'introduzione.

Con riferimento a quanto disposto dalla lettera *b*) dell'articolo 12, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di precisare che sulla parte dei rendimenti relativi ai premi versati fino alla data dell'eventuale rinnovo del contratto, anche se maturata successivamente alla data del 10 gennaio 2001, continuerebbe ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1995.

Valuti il Governo la possibilità di prevedere l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi al procedimento di autorizzazione dei fondi pensione, nonché, più in generale, l'introduzione di altre agevolazioni in tema di imposta di bollo, con l'inclusione dei fondi pensione tra i soggetti esentati per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti e le dichiarazioni posti in essere dagli stessi, al pari di quanto risulta già disposto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Il Governo dovrebbe inoltre valutare l'opportunità di precisare che i fondi pensione acquistano la personalità giuridica a seguito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla COVIP, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici.

Per quanto concerne l'accesso alle forme pensionistiche individuali nel caso di soggetti che percepiscano redditi di lavoro dipendente, appare opportuna una valutazione del Governo al fine di apportare parziali correttivi per evitare una penalizzazione ai danni dei soggetti per i quali sia stato istituito il fondo pensione ma il medesimo non risulti ancora operante dopo un biennio.

Con riferimento ai rapporti di lavoro *part-time*, appare opportuno modificare le disposizioni recanti i criteri di attribuzione della detrazione di lire 120 mila, prevedendo, anche nella normativa a regime, che la medesima detrazione spetti una sola volta nel caso di soggetti che contestualmente siano titolari di più rapporti di lavoro *part time*.

Sotto il profilo della copertura finanziaria, infine, egli propone di esprimere parere favorevole nel presupposto che sia garantita la compensazione degli effetti negativi sul gettito (peraltro di limitata entità) derivanti da alcune disposizioni (in particolare gli articoli 3,7 e 8) con il mag-

gior gettito derivante dall'articolo 10, concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione.

Interviene quindi il senatore ROSSI il quale, dopo aver ricordato il regime tributario applicato ai fondi pensione con il decreto legislativo n. 47 del 2000, fa presente che il trattamento tributario sia dei contributi versati che dei rendimenti maturati ha subito una notevole modifica con la riforma; il regime attuale, infatti, ha spostato sui rendimenti maturati il prelievo tributario. Egli sottolinea che i fondi costituiti con la previgente disciplina invece, che sono strutturati sul criterio a ripartizione e non a capitalizzazione, già scontano il prelievo tributario sui rendimenti. Sollecita quindi il relatore ad inserire una specifica osservazione concernente il regime tributario dei fondi costituiti prima della riforma, al fine di evitare il rischio della doppia tassazione.

Il relatore VIGEVANI ribadisce i principi che sottostanno alla vigente disciplina tributaria della previdenza complementare, ricordando che i contributi versati non sono soggetti a nessuna imposta, ma sono invece deducibili dal reddito; che il rendimento maturato per il fondo sconta invece una aliquota dell'11 per cento (ridotta rispetto alla aliquota ordinaria sui redditi di capitale) e che le prestazioni erogate sono poi tassate in capo al singolo percettore. In ragione delle modifiche così introdotte, per i fondi pensione istituiti prima della riforma del 1995 era stata prevista una proroga del regime tributario previgente; egli fa presente che una richiesta di rinnovare tale regime transitorio è esplicitamente avanzata nel parere precedentemente illustrato.

Il senatore ROSSI chiede chiarimenti in merito al contenuto del parere, sollecitando il relatore a modificarlo per fugare ogni dubbio circa il regime tributario dei fondi pensione costituiti prima della riforma, rinnovando la preoccupazione che sui rendimenti maturati per tali fondi sia applicata una doppia imposizione.

Il relatore VIGEVANI ritiene sufficientemente chiaro il contenuto del parere su tale punto e non ritiene quindi di modificarne il testo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, precedentemente illustrata dal relatore.

A maggioranza, tale proposta viene approvata.

*La seduta termina alle ore 16.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

432<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vita e Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni*

*(945) Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

*(1277) SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

*(1384) SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

*(1911) BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

*(3122) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

*(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

*(3305) TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

*(3572) SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

*(3694) Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BALDINI, intervenendo in merito alla proposta avanzata nella giornata di ieri dal Presidente, relativamente al proseguimento dell'*iter* dei provvedimenti in esame, ribadisce ancora una volta, pur apprezzando lo sforzo fatto da quest'ultimo nella sua veste di relatore, le posizioni già avanzate in sedute precedenti, ovvero la disponibilità della sua parte politica a stralciare e procedere all'approvazione definitiva soltanto degli articoli riguardanti il digitale terrestre e l'emittenza locale, mentre ribadisce la contrarietà del suo Gruppo ad una approvazione dell'articolo 8 riguardante la nuova disciplina della concessionaria pubblica radiotelevisiva.

Il senatore FOLLONI esprime il suo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore e ne condivide le realistiche considerazioni svolte nella seduta di ieri. Esprime tuttavia il proprio rammarico per il mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'approvazione definitiva degli articoli che hanno visto un faticoso lavoro del Relatore e della Commissione nella ricerca di punti di mediazione su temi assai delicati. Ritiene comunque di non poter che prendere atto di questa situazione anche al fine di un ulteriore ripensamento relativo a temi che la Commissione aveva considerato, con il voto favorevole, conclusi.

Il senatore PAPINI, pur esprimendo apprezzamento per la questione procedurale posta dal Presidente nella giornata di ieri, ovvero se procedere al conferimento del mandato al Relatore a riferire in Assemblea su quanto già approvato dalla Commissione o arrestare l'*iter* dei provvedimenti in esame, ritiene di dover esprimere una critica alla linea politica adottata dal Relatore che non ha condotto ad alcun risultato. Il suo dissenso riguarda ovviamente il metodo adottato dal Presidente che ha interpretato il suo ruolo di Relatore operando in una costante ricerca di mediazione con l'opposizione senza acquisire il necessario consenso all'interno della maggioranza. La proposta dei Democratici in merito, ad esempio, al tema del riassetto della concessionaria pubblica radiotelevisiva era assai equilibrata e contemperava le ragioni industriali ed imprenditoriali degli operatori del settore con le ragioni della politica attraverso la privatizzazione di una parte delle reti RAI. Ciò, peraltro, avrebbe consentito lo smantellamento del duopolio in materia radiotelevisiva che rappresenta l'unico punto del programma dell'Ulivo non attuato nella legislatura. Pro-

prio in nome di quel programma, d'altra parte, la sua parte politica non avrebbe oggi potuto votare favorevolmente sulla proposta avanzata ieri dal Presidente.

Il senatore FALOMI dichiara anzitutto di non condividere la rappresentazione data dal senatore Papini di come si è svolto l'iter dei provvedimenti in esame. La vicenda del disegno di legge n. 1138 vede infatti una chiara responsabilità del Polo delle libertà in merito alla sua mancata approvazione. Il Relatore ha solo cercato un terreno di possibile confronto con l'opposizione che invece, al di là delle apparenze, si è mostrata nella sostanza chiusa ad ogni cambiamento dell'assetto vigente in materia di telecomunicazioni. L'ultimo alibi è infatti caduto ieri quando il Presidente ha avanzato la proposta di ritiro delle norme in materia di pubblicità che, evidentemente, non rappresenta l'unico terreno sul quale l'opposizione non è disponibile al confronto. Questa situazione, tra l'altro, precorizza con chiarezza l'occupazione prossima ventura della concessionaria pubblica radiotelevisiva da parte del Polo delle libertà qualora esso esca vincente dalla competizione elettorale. Ringrazia infine sentitamente il Relatore per tutto il lavoro svolto fin qui.

Il senatore BORNACIN, ringrazia a sua volta il Relatore per l'opera sin qui svolta, sottolineando tuttavia che la RAI è già occupata dall'attuale maggioranza. Sottolinea quindi come l'impossibilità ad approvare il disegno di legge n. 1138 sia data dal clima di scontro che ormai si registra tra le forze politiche alla vigilia delle elezioni e dalle divisioni interne alla maggioranza, come ampiamente dimostra l'intervento del senatore Papini. Ricorda infine che sull'articolo riguardante il riassetto della concessionaria pubblica la sua parte politica ha votato contro.

Il senatore CASTELLI sottolinea come le posizioni del suo Gruppo in tutta questa vicenda non possano certamente essere interpretate come quelle di chi, sul piano radiotelevisivo, è impegnato a difendere posizioni precostituite. Associandosi quindi ai ringraziamenti al Relatore che ha svolto un lavoro limpido e realmente improntato alla ricerca di punti di possibile mediazione (compresa l'ultima proposta che ritiene corretta sul piano procedurale e limpida sul piano politico) sottolinea tuttavia che vi sono due motivi per cui il suo Gruppo non può accogliere tale proposta. In primo luogo la sua parte politica non apprezza il risultato cui si è giunti con l'approvazione dell'articolo 8 in materia di riforma del sistema radiotelevisivo pubblico. Il Gruppo della Lega, infatti, è sempre stato orientato alla difesa dei risultati raggiunti con il referendum del 1994 sulla privatizzazione della RAI, misconosciuto dal sistema politico. In secondo luogo vi sono ragioni di ordine generale che fanno ritenere non opportuna l'approvazione di una riforma di questa portata, sulla quale neanche la maggioranza è d'accordo, e che sono ascrivibili al termine assai prossimo della legislatura che rende improbabile il raggiungimento di un risultato definitivo.

Il senatore SEMENZATO dichiara di apprezzare la proposta del Relatore anche se a suo parere sarebbe stato opportuno anticiparne i tempi. D'altra parte, la questione del mancato riassetto del sistema radiotelevisivo è l'unica parte del programma dell'Ulivo non attuata e l'approvazione delle norme sul digitale avrebbe aperto, invece, una possibile soluzione per giungere allo smantellamento del duopolio Rai-Mediaset, questione sulla quale, peraltro, il Polo della libertà ha fatto passi indietro, probabilmente per la convinzione che un cambio di maggioranza possa comportare un controllo anche delle reti Rai. Controllo per il quale si cerca una legittimazione con l'accusa all'attuale maggioranza di aver lottizzato la concessionaria pubblica.

Il senatore BOSI si dichiara favorevole alla proposta avanzata dal Presidente di approvare il testo con gli articoli fin qui accolti dalla Commissione. Se così non sarà non appaiono comprensibili gli elogi fin qui fatti al lavoro svolto dal Relatore per il raggiungimento di importanti punti di mediazione. Il poter introdurre nell'ordinamento norme come quelle riguardanti il digitale terrestre o la disciplina dei minori in relazione al sistema radiotelevisivo sarebbe infatti un obiettivo assai importante che però il radicalismo di talune forze della maggioranza rischia di mettere fortemente in pericolo. Invita pertanto tutti i membri della Commissione a considerare ulteriormente la proposta avanzata dal Presidente.

Alle dichiarazioni del senatore Bosi si associa il senatore GUBERT.

Il presidente PETRUCCIOLI, preso atto degli orientamenti emersi dal dibattito, coerentemente con quanto da lui già affermato nella seduta di ieri, rassegna le dimissioni da Relatore sui provvedimenti in titolo, pur ringraziando tutti i commissari per la considerazione nella quale hanno voluto tenere comunque la sua proposta di ieri.

Per quanto concerne il comportamento dell'opposizione, giudica un errore la contrarietà da parte di quest'ultima alla soluzione trovata per il riassetto della Rai: la composizione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8, infatti, sembra essere la scelta più idonea a evitare per quanto possibile gli influssi della politica sulla gestione del servizio pubblico radiotelevisivo. D'altra parte, egli ritiene che per qualunque tipo di maggioranza politica la questione del controllo politico diretto sulla Rai rappresenti un fardello difficile da sopportare.

Fa poi presente al senatore Papini che in qualità di Relatore egli aveva originariamente proposto la netta separazione della Rai in due società: una finanziata dal canone pubblico e l'altra esclusivamente commerciale. Da tale posizione si è trovato costretto a recedere, avendo registrato in numerose riunioni di maggioranza una contrarietà alla scelta in questione. Dovendo prenderne atto, il Relatore si è quindi mosso sulla base dell'orientamento prevalente della maggioranza ricercando quelle soluzioni tali da garantire il massimo della privatizzazione e della liberalizzazione possibile. A tale riguardo, afferma che se oggi si deve registrare un

fallimento, questo è dovuto non solo alle responsabilità di una opposizione oggettivamente frenata dal peso di *Mediaset*, ma anche ad una maggioranza nella quale si registrano troppe diversità di opinioni.

Il sottosegretario LAURIA osserva che nessuna forza politica esce vincitrice da questa seduta: si tratta invece di una sconfitta per tutto il Paese che perde ancora una volta l'occasione di adeguare la normativa alla evoluzione tecnologica. Probabilmente, nella prossima legislatura sarà ancora più difficile varare la riforma del settore, soprattutto se dovessero vincere le elezioni le forze che oggi sono all'opposizione.

Avverte poi che il Governo si riserverà nei prossimi giorni di valutare l'opportunità di inserire quelle norme più urgenti del disegno di legge n. 1138 quali la tutela dei minori, il digitale terrestre e l'emittenza locale in altri provvedimenti in grado di arrivare all'approvazione definitiva.

Il sottosegretario VITA ritiene che le difficoltà all'interno della maggioranza, per quanto senz'altro esistenti come ha testé affermato il Presidente, non sarebbero state a suo giudizio tali di per sé da impedire l'approvazione del disegno di legge. Gli ostacoli insuperabili sono venuti invece dall'opposizione, che porta sulle spalle il peso dell'azienda *Mediaset*. Non a caso, infatti, l'ostruzionismo di questi ultimi giorni è emerso quando si è trattato di passare all'esame delle norme sul divieto di incroci tra stampa e televisione e sulla pubblicità. D'altra parte, la norma sul divieto di incroci nasce da esigenze meramente tecniche ed è stata suggerita da esperti del settore e non certo voluta dal Governo per motivi politici.

Conclude esprimendo rammarico per il fatto – assolutamente grave – che il nostro Paese continui ad essere privo di una normativa sulla tutela dei minori, sul passaggio al digitale terrestre e sul riordino dell'emittenza locale.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

**405ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO*La seduta inizia alle ore 17.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto del protrarsi dei lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al seguito dell'audizione informale del Comandante del Comando Carabinieri per la Sanità, del Direttore Generale del Dipartimento degli alimenti e della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Centrale Repressione frodi, nonché in relazione all'audizione informale del Presidente dell'AGEA – con riferimento all'A.S. 4947 (conversione del decreto-legge n. 1 del 2001 sulla distruzione dei materiali a rischio BSE) e ai problemi connessi all'emergenza BSE – propone di rinviare l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno alle sedute da convocare la prossima settimana.

In particolare, in relazione all'*iter* dell'A.S. 4947, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti a tale provvedimento è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi alle ore 19 di oggi e che l'esame in Assemblea è stato calendarizzato per mercoledì prossimo, informa di avere già interessato la Presidenza dell'Assemblea, preso atto anche dell'orientamento informalmente espresso da parte dei Gruppi, della esigenza di un breve slittamento dell'esame, da parte dell'Assemblea, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 sulle farine animali, onde consentire alla Commissione sufficiente tempo di esame del provvedimento, anche alla luce dell'importante lavoro di approfondimento svolto su tale provvedimento – in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – con il ciclo di audizioni informali (testé conclusivi) dei rappresentanti della filiera zootecnica, degli organismi di indirizzo, di controllo e di contrasto e della Presidenza dell'organismo pagatore.

Si associano il senatore PIATTI (relatore sull'A.S.4947) e i senatori ANTOLINI, RECCIA, PREDA e SARACCO.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti all'A.S. 4947 alle ore 19 di martedì 6 febbraio.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

**249<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BEDIN**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

**(827) Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 6<sup>a</sup> Commissione)

Il relatore PAPPALARDO riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, presentato dal Governo in attuazione della delega disposta dagli articoli 1 e 18 della legge n. 526 del 1999, legge comunitaria 1999, recante il recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini messi in un sistema di pagamento di regolamento titoli.

Esprimendo apprezzamento per la documentazione predisposta dagli Uffici l'oratore si sofferma preliminarmente sulla direttiva 98/26/CE, volta a ridurre i rischi legati alla partecipazione ai sistemi di pagamento e ai sistemi di regolamento titoli con particolare riferimento a quelli derivanti dall'insolvenza di un loro partecipante. A tal fine essa stabilisce che gli ordini di trasferimento e il cosiddetto *netting*, la compensazione, sono legalmente vincolanti, che una volta immessi in un sistema gli ordini di trasferimento non possono essere ritirati, che l'insolvenza di un partecipante non può avere effetto retroattivo e che, in caso di insolvenza, si applica la normativa dello Stato membro interessato. La direttiva sancisce inoltre che l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non coinvolge la garanzia fornita da quest'ultimo a favore del sistema e favorisce la circolazione dei capitali e la libera prestazione dei servizi in quanto assicura il buon funzionamento dei meccanismi transfrontalieri di pagamento.

Dopo aver descritto gli altri aspetti della direttiva, con particolare riferimento agli obblighi degli Stati membri in merito alla notifica delle procedure di insolvenza ed agli effetti di tali procedure nei sistemi di pagamento, il relatore rileva come, in base alla normativa comunitaria, chiunque abbia un interesse legittimo possa chiedere a un ente informazioni sui sistemi cui esso partecipa nonché sulle regole che disciplinano il funzionamento di questi ultimi.

Egli evidenzia quindi come il provvedimento in titolo si attenga ai criteri di delega definiti dalla legge comunitaria 1999 ed alle prescrizioni della direttiva citata, inserendosi coerentemente nella normativa vigente. Esso tiene infatti conto del fatto che il principio della definitività degli ordini di trasferimento è già stato introdotto, per quanto riguarda i pagamenti connessi alle operazioni su strumenti finanziari, dall'articolo 71 del testo unico finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. In conformità con la direttiva 98/26/CE l'articolo 1 del decreto in titolo fornisce pertanto un elenco delle definizioni, l'articolo 2 dichiara la definitività degli ordini di pagamento immessi in un sistema, anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del soggetto che effettua detto ordine, e l'articolo 3 individua il momento di apertura della procedura di insolvenza nel momento in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti.

L'articolo 4 prevede che un ordine di trasferimento non possa essere revocato dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che disciplinano i sistemi italiani, l'articolo 5 precisa gli strumenti utilizzabili dai sistemi per adempiere ai loro obblighi in caso di insolvenza e l'articolo 6 estende il campo di applicazione del decreto agli intermediari che immettono ordini in un sistema per il tramite di partecipanti diretti. Tra le altre disposizioni l'articolo 12 semplifica la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione del decreto legislativo, infine, prevedendo che le relative disposizioni di attuazione siano adottate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

Non ravvisando quindi profili di contrasto con la normativa dell'Unione europea l'oratore propone di esprimere osservazioni favorevoli.

La senatrice DE ZULUETA chiede chiarimenti sugli effetti delle nuove disposizioni sui soggetti insolventi.

Il relatore PAPPALARDO precisa che, con il provvedimento in titolo, la disciplina applicabile alle situazioni derivanti dall'apertura di una procedura di insolvenza, già parzialmente operante, viene completata rendendo più sicure le transazioni europee ed internazionali.

Su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(72) Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (doc. 9667/00 Add 1)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore BETTAMIO riferisce sull'atto comunitario in titolo rilevando come esso sia volto a consentire ai cittadini di paesi terzi, che ottengano un visto di lunga durata in uno Stato membro, di circolare negli altri paesi dell'Unione europea. Tale provvedimento – che si basa sulla configurazione di una distinzione fra visti di breve, per un periodo entro tre mesi, e di lunga durata, per periodi superiori – ai sensi dell'articolo 2 prevede sostanzialmente che a un cittadino extracomunitario, qualora ottenga un visto di lunga durata in uno Stato membro, sia automaticamente riconosciuto un visto di breve durata ai fini della circolazione negli altri Stati membri.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede chiarimenti sugli effetti del suddetto provvedimento.

Il presidente BEDIN chiede se, alla luce dei rilievi del Parlamento europeo sulla base giuridica indicata per l'atto in titolo, non sia il caso che la Giunta faccia proprie analoghe osservazioni.

Il senatore BETTAMIO precisa che, attualmente, per i cittadini extracomunitari, alla concessione del visto da parte di uno Stato membro consegue la facoltà di transitare negli altri paesi dell'Unione ma non di soggiornarvi. A tali cittadini verrebbe pertanto estesa la facoltà di circolare negli altri Stati membri, dopo l'ottenimento del visto in uno di essi, per un tempo determinato. Tale situazione è comunque diversa da quella che consegue alla concessione di un permesso di soggiorno permanente, nel qual caso si applicano le disposizioni degli accordi di Schengen, che consentono la libera circolazione nei paesi che vi aderiscono.

Dopo aver ricordato che il suddetto atto è stato presentato dal Governo francese in quanto, nell'ambito del cosiddetto Terzo pilastro, la facoltà di iniziativa è riconosciuta anche agli Stati membri, oltre che alla Commissione europea, l'oratore rileva che i rilievi del Parlamento europeo non attengono alla sostanza del provvedimento in titolo. Concordando con le finalità di tale atto l'Assemblea di Strasburgo ha infatti ritenuto più appropriato indicare come base giuridica l'articolo 62, punto 3, del Trattato, sulle misure in materia di libera circolazione dei cittadini degli Stati terzi, anziché gli articoli 62, punto 2), lettera *b*), punto ii e 63, punto 3), lettera *a*), concernenti le procedure per il rilascio dei visti. Al riguardo il relatore ritiene che la Giunta potrebbe far propri i rilievi del Parlamento europeo esprimendo un parere favorevole con le suddette osservazioni.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

*(74) Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (doc. 10130/00)*

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BETTAMIO illustra il provvedimento in titolo, volto a consentire l'esecuzione da parte di uno Stato membro in cui si trovi un cittadino extracomunitario di un provvedimento di espulsione disposto da un altro paese dell'Unione.

L'oratore rileva altresì come sia già emerso nell'ambito del Consiglio un consenso di massima sulle finalità dell'atto suddetto mancando tuttavia ancora l'accordo sulla definizione di un criterio di ripartizione dei relativi oneri finanziari. Al riguardo, dalla documentazione presentata dal Ministero degli interni, si evince che nell'ambito di tale trattativa la delegazione italiana, che ha espresso il proprio consenso sull'obiettivo di fondo, ha proposto di rinviare la questione degli oneri ad un successivo provvedimento.

Il senatore PAPPALARDO, considerando che il trasferimento della persona da espellere nel paese che ne ha disposto l'espulsione è sicuramente più oneroso dell'espulsione diretta, ritiene che un criterio equo potrebbe essere quello di ripartire tali spese in ragione di un terzo a carico dello Stato che esegue l'espulsione e due terzi a carico di quello che la dispone.

La senatrice SQUARCIALUPI esprime le proprie perplessità sull'atto in titolo in quanto non comprende l'interesse di uno Stato diverso da quello che ha deciso l'espulsione a farsi carico degli oneri derivanti da tale decisione.

Il relatore BETTAMIO sottolinea l'utilità reciproca dei paesi dell'Unione nello sviluppare la collaborazione in questo campo, in quanto diverrebbe altrimenti difficile l'esecuzione di provvedimenti di espulsione nei confronti di soggetti che, in base agli accordi di Schengen, possono liberamente trasferirsi in altri Stati membri.

La senatrice DE ZULUETA conviene sulle considerazioni del relatore poiché sarebbe paradossale, da parte dell'Italia, un atteggiamento ostile nei confronti del suddetto provvedimento dopo le prese di posizione assunte in merito alla questione del rafforzamento della responsabilità collettiva sul controllo delle frontiere comuni. L'oratore esprime tuttavia il

proprio rammarico per il fatto che la trattativa sia frenata da un aspetto marginale quale la ripartizione delle spese.

Il senatore MUNGARI sottolinea come il principio di solidarietà, che dovrebbe intervenire *a priori* fra gli Stati membri, verrebbe consolidato dall'istituzione di un fondo comune per far fronte ai suddetti oneri, in analogia con i meccanismi di compensazione realizzati nell'ambito dei rapporti fra istituti di credito o fra società di assicurazione.

Il presidente BEDIN rileva come dalla documentazione disponibile si evinca che il Consiglio ha già raggiunto un'intesa di massima sull'atto in titolo, lo scorso 30 novembre, in un contesto teso a sviluppare le solidarietà e la cooperazione operativa fra gli Stati membri. Nella prospettiva della futura formalizzazione di tale accordo la Giunta potrebbe quindi esprimere un parere che, richiamando tale spirito di solidarietà, faccia propria la proposta del senatore Mungari di istituire un fondo comune.

Il relatore BETTAMIO aderisce alla proposta del Presidente.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

**(46) Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (doc. 5684/1/00 Rev 1)**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore BORTOLOTTI illustra l'atto in titolo, che costituisce un accordo preliminare del Consiglio su un progetto di raccomandazione proposto dalla Commissione europea nel 1998. Esso indica i criteri minimi applicabili alle ispezioni ambientali negli Stati membri, rafforzando in tal modo la conformità con la normativa comunitaria, nei settori dell'inquinamento idrico ed atmosferico e del trattamento dei rifiuti, contribuendo ad assicurare che essa venga attuata e rispettata con maggiore coerenza. L'atto non si applica tuttavia ad aspetti quali l'inquinamento acustico ed elettromagnetico.

Il testo in esame prevede una pianificazione delle ispezioni ambientali, la raccolta di dati specifici – su aspetti quali fattori di rischio per l'ambiente, incidenti rilevanti, informazioni sulle attività di monitoraggio effettuate direttamente dai gestori degli impianti controllati – e particolari forme di pubblicità sulle attività ispettive regionali e locali.

Soffermandosi sulle osservazioni espresse da altre istituzioni comunitarie l'oratore rileva che il Consiglio ha tenuto conto di taluni rilievi del Parlamento europeo ma non della proposta di trasformare la raccomandazione in una direttiva volta ad introdurre disposizioni vincolanti per gli

Stati membri. Il Comitato economico e sociale (CES) ha invece convenuto sulla forma della raccomandazione – non ravvisando opportuna l'adozione di disposizioni vincolanti per disciplinare un settore, quali le ispezioni ambientali, di competenza degli Stati membri – ma ha rilevato l'insufficiente estensione del campo di applicazione della raccomandazione, che trascura fonti diffuse di inquinamento quali l'uso dei concimi in agricoltura. Il CES evidenzia inoltre che le visite di ispezione non ordinarie possono assumere un ruolo preventivo fondamentale e che la messa a disposizione del pubblico delle relazioni potrebbe essere migliorata se queste fossero inserite in un registro europeo.

Il Comitato delle regioni condivide l'obiettivo di rendere coerenti gli *standard* nei vari Stati membri ma ritiene che l'adozione di criteri minimi per le ispezioni, comportando costi aggiuntivi per gli enti responsabili dei controlli, renderà necessaria l'adozione di misure di sostegno finanziario.

Sul progetto di raccomandazione si è espressa favorevolmente anche la Commissione affari europei della Camera dei comuni britannica.

Alla luce dei citati rilievi del Parlamento europeo e del CES il relatore propone pertanto di esprimere un parere favorevole facendo propria la proposta di trasformare il progetto di raccomandazione in una direttiva vincolante e di estenderne il campo di applicazione alle fonti di inquinamento diffuse.

Il presidente BEDIN osserva che, in ordine alla proposta di trasformare l'atto in titolo in un progetto in direttiva, si dovrà tener conto delle valutazioni che hanno indotto la Commissione europea ed il Consiglio a preferire lo strumento della raccomandazione, in quanto le ispezioni costituiscono una materia riservata alla competenza degli Stati membri.

La senatrice SQUARCIALUPI condivide le proposte del relatore in ordine all'estensione del campo di applicazione della raccomandazione ed alla sua trasformazione in una direttiva, idonea a produrre degli effetti più incisivi.

Il presidente BEDIN rileva che, ove accogliesse la proposta di trasformare il progetto di raccomandazione in una direttiva, la Giunta non potrebbe mancare di far sue anche le osservazioni del Comitato delle regioni in merito all'introduzione di misure finanziarie. In base al principio di sussidiarietà, infatti, l'introduzione di disposizioni obbligatorie che comportino maggiori oneri per gli enti locali e regionali preposti ai controlli non potrebbe che essere accompagnata da forme di sostegno.

Su proposta del Presidente la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

**(147) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante le regole di prevenzione e di lotta contro alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (doc. 12963/00 Add I Rev 1)**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore MASCIONI riferisce sull'atto comunitario in titolo osservando che, come prefigurato in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2001, sulla distruzione del materiale a rischio per encefalopatie spongiformi bovine (ESB), si riscontra una progressiva evoluzione delle prese di posizione a livello comunitario che, purtroppo, per via della gravità della situazione, si sviluppa in direzione di una crescente cautela.

Esprimendo apprezzamento per la documentazione predisposta dall'Ufficio l'oratore evidenzia come taluni rilievi mossi alla Commissione europea si manifestino ingenerosi se si tiene conto dei numerosi provvedimenti da questa promossi. Risale infatti al 1989 una delle prime misure, concernente il blocco delle esportazioni bovine della Gran Bretagna, seguita dall'imposizione del divieto di impiegare farine animali per i bovini, nel 1994, ed un nuovo blocco per le esportazioni britanniche, dal 1996 al 1999. La produzione di atti normativi comunitari ha quindi subito un'accelerazione con l'adozione, nel giugno del 2000, di una decisione sulla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili seguita, nell'ottobre del 2000, dall'introduzione del divieto dell'uso di alcune parti a rischio, seguito, lo scorso dicembre, da una nuova decisione sull'estensione del divieto dell'uso, per tutti gli allevamenti, per un primo periodo sperimentale di sei mesi, delle farine animali, e seguita dall'introduzione dell'obbligo dei *test* per i capi con più di trenta mesi, introdotto lo scorso gennaio. A tale proposito è altresì prevista l'adozione, il prossimo 19 febbraio, di altre misure importanti quali la rimozione obbligatoria delle colonne vertebrali – che suscita le proteste degli operatori italiani – e l'estensione dei *test* a tutti i bovini con più di ventiquattro mesi.

Rilevando come le suddette misure penalizzino allevatori e macellai – sebbene per questi ultimi la crisi sia parzialmente alleviata dalla possibilità di diversificare l'offerta e dal fatto di non sopportare l'onere del mantenimento delle bestie invendute – il relatore si sofferma quindi sugli stanziamenti che l'Unione europea si accinge a varare per contribuire alle spese per l'abbattimento dei capi con più di trenta mesi non sottoposti ai *test*, corrispondenti a circa 300 miliardi di lire, per intervenire sul mercato delle carni, dove si registra l'accumulo di circa 200 mila capi invenduti, e per sostenere le operazioni di rimozione della colonna vertebrale degli animali con più di dodici mesi. I contributi europei sono destinati ad aggiungersi agli interventi nazionali fra cui gli sgravi fiscali reclamati dagli operatori. Si deve tuttavia considerare che l'abbassamento dell'età di riferimento dei bovini per l'esecuzione dei *test*, a ventiquattro mesi, comporterà un ulteriore aggravio degli oneri.

L'oratore evidenzia tuttavia il positivo andamento dei *test* finora effettuati, 11.333, che hanno rivelato un solo caso di ESB a fronte di una media di un caso ogni 6000 animali nel resto dell'Unione. Dopo aver osservato come molti dei ritardi contestati alla Commissione europea, che negli ultimi anni ha proposto più di 50 iniziative legislative per il settore, siano invece ascrivibili alle resistenze degli Stati membri nel varo e nell'attuazione delle norme proposte dall'Esecutivo di Bruxelles – soprattutto da parte di quelli che, a torto, si ritenevano immuni dalla ESB – l'oratore sottolinea come la diffusione dell'epidemia sia riferibile anche alla preminenza data in passato a considerazioni di ordine economico. Ciò si evince anche dalla struttura dei controlli presenti negli altri Stati membri, che generalmente fa capo agli stessi dicasteri competenti per le attività produttive, mentre invece in Italia è diretto dall'Amministrazione della Sanità, che persegue obiettivi diversi dal Ministero delle risorse agricole, avvalendosi di una rete di circa 5000 veterinari, 580 ispettori e 1000 carabinieri dei NAS. Tale maggiore coordinamento operante in Italia si riflette anche nelle riunioni del Consiglio agricoltura dedicate alla ESB, dover per l'Italia hanno appunto partecipato, in uno spirito di collaborazione, sia rappresentanti del Dicastero della Sanità sia quelli dell'Agricoltura.

Dopo aver evidenziato i danni che quindi si riscontrano in altri Stati membri – in Germania, ad esempio, è previsto l'abbattimento di circa 400.000 capi con una spesa di 700 miliardi di lire – l'oratore sottolinea l'importanza strategica dell'atto comunitario in titolo che, sebbene non possa rappresentare il provvedimento definitivo, è destinato a costituire il testo quadro di riferimento.

Rilevando come il suddetto atto recepisca il risultato dei lavori di un Gruppo di esperti *ad hoc* del Consiglio su un testo preesistente, costituito da una proposta di regolamento presentata dalla Commissione, il relatore evidenzia l'opportunità di incentrare l'esame su una nuova proposta di regolamento presentata dalla Commissione lo scorso 12 dicembre, che ha sostituito il progetto di direttiva trasmesso dal Governo. Scopo di tale proposta è creare una base giuridica per il controllo e la prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) animali al fine di evitare infezioni provocate dagli alimenti o dai mangimi. Il regolamento è destinato ad essere applicato alla produzione e immissione sul mercato di animali vivi e prodotti d'origine animale. Non si applica invece, nonostante la richiesta in tal senso del Parlamento europeo, a cosmetici, medicinali o dispositivi medici. In caso di pericolo di trasmissione di una EST che metta a rischio la vita o la salute di cittadini o animali, la Commissione può intervenire in sostituzione dell'autorità competente, ove esso non abbia preso i necessari provvedimenti.

L'oratore rileva altresì che, in adesione a quanto richiesto dal Parlamento europeo, la qualifica sanitaria di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione con riguardo alla ESB si basa su un'analisi dei rischi che tiene conto di tutti i fattori potenzialmente responsabili dell'insorgenza della malattia. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi di formazione per il personale addetto al loro sistema di sorve-

glianza. Detto sistema si articola in programmi annuali che comprendono una procedura di *screening* con ricorso ai test diagnostici rapidi. Per il materiale specifico a rischio si prevede la rimozione e l'eliminazione, nonché l'adeguamento periodico dei dati relativi all'età dei capi cosiddetti a rischio. Viene vietata la somministrazione a ruminanti di proteine derivate da mammiferi e, conseguentemente, l'esportazione verso paesi terzi e l'importazione dagli stessi dei relativi prodotti, e vengono dettate specifiche condizioni per l'utilizzo di materiali ottenuti da ruminanti per l'elaborazione di taluni prodotti di origine animale.

Si dispone l'immediata denuncia all'autorità competente dello Stato membro interessato (a sua volta tenuta a comunicarla alla Commissione) della sospetta presenza di qualunque EST, che deve peraltro comportare l'immediata limitazione ufficiale di movimento – o l'abbattimento – dei capi sospetti; se la possibilità di un'infezione da EST non può essere esclusa i capi vanno obbligatoriamente abbattuti e il cervello e gli altri tessuti indicati dall'autorità competente sono espianati e inviati in laboratorio. In caso di accertamento della presenza di una EST tutte le parti del corpo dell'animale sono distrutte e vengono abbattuti e distrutti tutti i capi identificati come rappresentanti un fattore di rischio. Peraltro, anche in questo caso in parziale difformità dalla posizione espressa dal Parlamento europeo, si lascia agli Stati membri la possibilità di attuare altre misure che offrano un livello equivalente di protezione. Per i proprietari dei capi abbattuti si prevede un indennizzo non inferiore al 100% del valore di mercato del capo stesso.

Per quanto attiene agli animali rispondenti a caratteristiche che li rendono potenzialmente a rischio il regolamento prevede una sorta di carta di identità che permetta di risalire alla fattoria e alla mandria di origine. Per le carni bovine, ovine o caprine e per determinati prodotti di origine animale da esse derivati è previsto un divieto di commercializzazione in caso di provenienza da aree ad alto rischio, che peraltro non si applica ai bovini nati dopo la data a decorrere dalla quale è stato applicato il divieto di somministrazione di proteine ottenute da mammiferi o nati in mandrie certificate come storicamente indenni da ESB.

Il relatore evidenzia infine l'importanza particolare degli allegati, che costituiscono la struttura portante del regolamento in quanto disciplinano aspetti quali le definizioni, la determinazione della qualifica sanitaria degli Stati membri – in base alla quale la maggior parte dei paesi dell'Unione, fra cui l'Italia, verrebbero attualmente inclusi nella terza categoria – e la realizzazione del relativo sistema di sorveglianza. Essi precisano inoltre l'elenco del materiale specifico a rischio, i divieti applicabili all'alimentazione degli animali, le norme relative a determinati prodotti di origine animale, le misure di eradicazione di una EST, le condizioni per l'immissione sul mercato di animali vivi, carni bovine, ovine o caprine e di determinati prodotti di origine animale, le procedure di designazione dei laboratori di riferimento e dei relativi metodi di lavoro, e le misure transitorie.

Soffermandosi quindi sull'*iter* del provvedimento l'oratore rileva come su di esso abbia preso posizione il Parlamento europeo, con la risoluzione legislativa approvata il 17 maggio 2000, con la quale venivano proposti una serie di emendamenti al precedente progetto di regolamento presentato dalla Commissione europea il 18 novembre 1998. Tali proposte di modifica erano volte tra l'altro a garantire che il Parlamento venisse pienamente coinvolto, attraverso la procedura di codecisione, in tutte le decisioni fondamentali relative alla prevenzione delle EST, ivi incluse le stesse modifiche delle disposizioni del regolamento. L'Assemblea di Strasburgo ha altresì proposto un uso il più possibile estensivo dei *test* diagnostici rapidi nonché, in caso di esito positivo del *test*, la distruzione di tutti i materiali ovini, bovini e caprini prodotti nello stesso contesto.

Il relatore, sottolineando l'esigenza di assegnare la priorità, in futuro, alla tutela dei consumatori piuttosto che agli interessi economici, propone infine di esprimere un parere positivo, che dovrà tener conto del fatto che l'atto in esame affronta una materia in continua evoluzione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

#### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

La senatrice DE ZULUETA, relatrice sugli atti comunitari n. 44 e n. 45, concernenti l'accordo di partenariato fra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità europea, ricorda che nella seduta di ieri è stata sollevata la questione della competenza ad esaminarli per esprimere il parere al Governo. Al riguardo – considerando la natura del suddetto accordo ed il fatto che la Comunità ne è parte contraente a fianco degli Stati membri – ritiene che non dovrebbero sussistere problemi ai fini del loro esame da parte della Giunta mentre la Commissione esteri si potrà pronunciare sulla stessa materia, quale Commissione di merito, quando affronterà il relativo atto di ratifica.

La Giunta prende atto delle comunicazioni della senatrice De Zulueta.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati (relatore: senatore Franco Asciutti)**

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, dovendo essere approfondite alcune problematiche sotto il profilo tecnico, il relatore ha comunicato che procederà all'illustrazione della proposta in titolo nella seduta di mercoledì prossimo, 7 febbraio.

**Esame della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria (relatore: senatore Giovanni Iuliano)**

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il relatore a prendere la parola sulle linee generali della proposta in titolo.

Giovanni IULIANO, *relatore*, fatto riferimento ai sopralluoghi ed alle audizioni svolti nelle settimane scorse dalla Commissione in Toscana ed

Umbria, precisa che la relazione riguarda due regioni limitrofe e con caratteristiche simili riguardo al ciclo dei rifiuti.

Per quanto riguarda la Toscana, rileva che sono stati effettuati sopralluoghi a Capalbio, Scarlino, Livorno, Pisa, Santa Croce sull'Arno, Arezzo e Falascaia, e che si è svolto un incontro con i rappresentanti industriali di Prato.

Circa i rifiuti solidi urbani, si assiste ad un discreto livello gestionale e programmatico, con la presenza tuttavia di impianti realizzati al di fuori della programmazione regionale ma autorizzati dalla regione: è il caso del termodistruttore di Falascaia, nei pressi di Lucca, che desta anche perplessità per la localizzazione e per le scelte tecniche finora effettuate.

Complessivamente i comuni toscani presentano buoni *standards* per la raccolta differenziata; anche per lo smaltimento finale la situazione è soddisfacente, in grado di garantire i fabbisogni regionali, soprattutto per il previsto aumento delle percentuali di raccolta differenziata.

Vi sono poi impianti di buona qualità tecnologica per il ciclo dei rifiuti speciali. L'attività programmatica regionale si è basata su dati relativi ad indagini sul campo tese a verificare le stime di produzione connesse al modello unico di dichiarazione ambientale: si può dire che è stata effettuata un'attenta lettura della realtà e dell'effettivo fabbisogno impiantistico.

Non vi è stata uguale attenzione riguardo alle bonifiche, specie se si considerano le aree di criticità ambientale relativa agli inquinamenti esistenti: la Commissione ha esaminato approfonditamente l'area di Scarlino, a lungo interessata da un'attività di sfruttamento minerario e poi acquisita da un altro gruppo industriale, dove si registra un lungo contenzioso in ordine alla bonifica: della vicenda è interessata anche l'autorità giudiziaria.

L'Umbria presenta aspetti in parte simili a quelli della Toscana. Nelle settimane scorse è stato presentato il nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti, ispirato ai principi della normativa comunitaria e nazionale: la Commissione osserva che, soprattutto nella provincia di Perugia, esiste un sistema di gestione dei rifiuti abbastanza avanzato, in grado di adeguarsi rapidamente ai nuovi obiettivi del piano.

Suscita però perplessità il fatto che siano in fase di avanzata realizzazione impianti di smaltimento non previsti dalla pianificazione, come si verifica per il termodistruttore in costruzione a Terni, di cui la pianificazione non parla. Si deve poi considerare che in Umbria esistono diverse realtà industriali, ad esempio i grandi cementifici, in grado di assorbire la produzione di combustibile derivato dai rifiuti.

In Umbria, ma anche in altre regioni, vengono realizzati termodistruttori autorizzati non come impianti di smaltimento dei rifiuti, ma come impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti: pur non essendo in presenza di illeciti, deve evidenziare che in tal caso le regioni e le province non appaiono in grado di gestire l'intero procedimento in maniera organica, rischiando il sovradimensionamento dell'impiantistica ed inutili tensioni sociali.

La Commissione sottolinea con favore la disponibilità manifestata dall'Umbria a cooperare, in una logica solidaristica, con la Campania per lo smaltimento di una parte dei rifiuti prodotti, attualmente in quel territorio non collocabili.

Rileva anche che la Toscana e l'Umbria sono state negli anni passati interessate da traffici illeciti nel ciclo dei rifiuti, a causa dell'utilizzo di siti dove veniva eseguito il cosiddetto «giro bolla». Desta poi preoccupazione l'insediamento di elementi legati alla camorra in alcune aree della Toscana: secondo un'indagine avviata dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze alcuni soggetti criminali dediti al traffico illecito di rifiuti hanno reinvestito i proventi in strutture turistiche della provincia di Pistoia. Resta quindi confermato l'allarme lanciato dalla Commissione in ordine alla capacità di penetrazione della criminalità organizzata per la gestione del ciclo dei rifiuti in aree «non tradizionali».

Si sofferma in seguito sulla gestione dei rifiuti e dei reflui prodotti dai cantieri per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Firenze e Bologna, con una forte sofferenza ambientale soprattutto nel bacino del fiume Santerno: segnala tuttavia che, sulla base degli interventi e delle indicazioni degli organismi di vigilanza e di controllo, l'impatto ambientale di tali impianti è stato notevolmente attenuato.

Afferma in conclusione che Toscana ed Umbria presentano un panorama senz'altro positivo in ordine alla gestione ed alla programmazione; vi sono però situazioni critiche per la presenza di impianti non previsti dalla pianificazione regionale e tuttavia autorizzati dagli stessi enti che debbono provvedere alla predisposizione dei piani. Le due regioni debbono quindi definire una maggiore capacità di coordinamento per rispondere alle esigenze dei cittadini e per offrire le garanzie di trasparenza richieste: non si può certo parlare di un allarme «ecomafia» in queste regioni, ma si deve chiedere alle forze di controllo un sempre attento monitoraggio, al fine di prevenire ulteriori eventuali tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia (relatori: onorevole Copercini ed onorevole Marengo)**

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che i relatori stanno predisponendo alcune modifiche al testo illustrato nelle scorse settimane, che saranno fatte conoscere nella prossima seduta; se non vi sono obiezioni, il termine per la presentazione delle proposte emendative rimane fissato per martedì prossimo, 6 febbraio, alle ore 19, presso gli uffici di segreteria.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che martedì 6 febbraio saranno svolti i sopralluoghi già programmati nelle province di Brindisi e di Lecce.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 7 febbraio 2001, alle ore 13,30, per l'illustrazione della proposta di documento sulle tecnologie, di cui è relatore il senatore Ascitti, e per proseguire l'esame della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria, di cui è relatore il senatore Iuliano, e della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia, di cui sono relatori i deputati Copercini e Marengo; al termine della seduta è prevista la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Mariella CAVANNA SCIREA

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**Esame delle risoluzioni: 7-01024 Cavanna Scirea ed altri: iniziative in materia di pedofilia; 7-00032 Montagnino ed altri; iniziative in materia di pedofilia**  
(Inizio dell'esame e rinvio)

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, fa presente che non è stato possibile avere per la seduta odierna la presenza di un rappresentante del Governo: ritiene quindi preferibile, avendo constatato l'assenso di tutti i gruppi, rinviare l'esame delle risoluzioni in titolo a mercoledì prossimo, 7 febbraio, alle ore 13,30.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,45.



